

244.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 10 – Articolo 10 e Tabella n. 10) .	16
Missioni vevoli nella seduta del 22 dicembre 2002	3	(Sezione 11 – Articolo 11 e Tabella n. 11) .	18
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	(Sezione 12 – Articolo 13 e Tabella n. 13) .	18
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 13 – Articolo 14 e Tabella n. 14) .	19
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3201-B	6	(Sezione 14 – Articolo 15 e Tabella n. 15) .	19
(Sezione 1 – Articolo 1 e Tabella n. 1)	6	(Sezione 15 – Articolo 16)	20
(Sezione 2 – Articolo 2 e Tabella n. 2)	6	(Sezione 16 – Articolo 17)	20
(Sezione 3 – Articolo 3 e Tabella n. 3)	12	(Sezione 17 – Articolo 18 e Tabelle A e B)	21
(Sezione 4 – Articolo 4 e Tabella n. 4)	13	(Sezione 18 – Articolo 19)	28
(Sezione 5 – Articolo 5 e Tabella n. 5)	13	Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 3200-bis-B	29
(Sezione 6 – Articolo 6 e Tabella n. 6)	14	(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	29
(Sezione 7 – Articolo 7 e Tabella n. 7)	15	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	32
(Sezione 8 – Articolo 8 e Tabella n. 8)	15	(Sezione 3 – Articolo 2 ed emendamenti) .	32
(Sezione 9 – Articolo 9 e Tabella n. 9)	16	(Sezione 4 – Articolo 3 ed emendamenti) .	39
		(Sezione 5 – Articolo 5 ed emendamenti) .	42
		(Sezione 6 – Articolo 7 ed emendamenti) .	43

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 22 dicembre 2002.**

Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Colucci, Delfino, Gasparri, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Prestigiacomio, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Tassone, Trantino, Urbani, Urso, Valducci, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia » (3495);

COSTA: « Istituzione del difensore civico del candidato nei concorsi pubblici » (3496);

FINOCCHIARO ed altri: « Modifiche alle leggi 24 dicembre 1981, n. 689, e 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari » (3497);

PEZZELLA: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (3498);

SANZA ed altri: « Introduzione del sistema "risparmio casa" in Italia » (3499);

ZANETTIN: « Disposizioni in favore dei giovani » (3500);

CRISTALDI: « Norme per la salvaguardia del territorio e per l'adeguamento alle norme antisismiche di edifici ricadenti nel territorio nazionale » (3501).

In data 20 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIUSEPPE GIANNI: « Istituzione dell'aeroporto di Siracusa » (3503);

ZANELLA e LION: « Disposizioni per ridurre la dispersione in ambiente di particolari tipologie di rifiuti » (3504).

In data 21 dicembre 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MORONI: « Disposizioni per promuovere e sostenere le attività, la partecipazione e la rappresentanza dei giovani » (3505).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 20 dicembre 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999 » (3502).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LUMIA e BUR-TONE: « Norme per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale » (910) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldi.

La proposta di legge MIGLIORI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, concernenti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (1145) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stucchi.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Ladu e Villari.

La proposta di legge BALLAMAN: « Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche » (1801) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Francesca Martini.

La proposta di legge LANDOLFI e ANGELA NAPOLI: « Disposizioni per l'inquadramento del personale impegnato nei progetti di lavori socialmente utili presso le istituzioni scolastiche » (2495) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Brusco.

La proposta di legge BALLAMAN: « Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di inquadramento del personale della carriera prefettizia » (2528) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paniz.

La proposta di legge LUCIDI ed altri: « Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste » (2646) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carli.

La proposta di legge CIMA ed altri: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi » (2838) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sgarbi.

La proposta di legge PISAPIA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di competenza sulle controversie concernenti il lavoro dei detenuti » (2896) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Biondi.

La proposta di legge BOCCHINO ed altri: « Disposizioni in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (2952) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mazzoni.

La proposta di legge DI TEODORO: « Disposizioni in materia di organismi di garanzia collettiva fidi e di strumenti finanziari innovativi » (3063) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carlucci, Patria, Romoli e Villani Miglietta.

La proposta di legge ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette » (3181) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge STUCCHI ed altri: « Istituzione delle Comunità territoriali » (3206) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carlucci, Patria e Reduzzi.

La proposta di legge RUGGHIA ed altri: « Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri » (3232) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Battaglia, Piglionica e Rocchi.

La proposta di legge GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio permanente sui beni culturali e ambientali » (3260) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge FINOCCHIARO ed altri: « Concessione di indulto » (3385) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bova.

La proposta di legge MORETTI ed altri: « Concessione di amnistia e indulto e condono di sanzioni disciplinari » (3465) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gigli.

Trasmissioni dal Senato.

In data 21 dicembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1826. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3200-bis-B);

S. 1827. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3201-B);

S. 1876. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3381-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 120 del regolamento, i seguenti disegni di

legge sono stati assegnati alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

S. 1826 — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) »; (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3200-bis-B);

S. 1827 — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3201-B) e relativa nota di variazioni.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

MORETTI ed altri: « Concessione di amnistia e indulto e condono di sanzioni disciplinari » (3465) *Parere delle Commissioni I, IV, XI e XII.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2003-2005 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3201-B)

(A.C. 3201-B – Sezione 1)

ARTICOLO 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2003, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 2)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2003 è confermata la competenza gestionale degli uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 52.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2003, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino

a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2003, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.975 milioni di euro, 400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 2.800 milioni di euro, 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni inte-

ressate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, sul conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia ».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni competenti

del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » e « Politiche di sviluppo e coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

15. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,

l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con

propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

19. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

21. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio

in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

22. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito dell'unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » (oneri comuni) di pertinenza del centro di re-

sponsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

25. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio

automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2003 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

29. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2003, è stabilito in 420.

30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

31. Per l'anno 2003 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,

n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del CIPE ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

35. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il fondo integrativo speciale per

la ricerca (FIRS), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, rivenienti dalle risorse derivanti dalle licenze UMTS, ai fini dell'utilizzazione per la prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

38. In relazione al trasferimento di funzioni, competenze e risorse in materia di servizi tecnici nazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, le somme iscritte nelle unità previsionali di base del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2002, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello

Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.

39. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la allocazione delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel pertinente centro di responsabilità dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 3)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico

fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo investimenti — incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle

attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 4)

ARTICOLO 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 4 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 5)

ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria » e « Funzio-

namento» di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 5 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 6)

ARTICOLO 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 « Funzionamento » e 9.1.2.2 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 15.1.1.0, 16.1.1.0, 17.1.1.0, 18.1.1.0 e 19.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, anche mediante l'istituzione di un'apposita unità previsionale di base con la finalità di razionalizzare le spese

per il funzionamento anche ai fini dell'adeguamento dei contributi per i Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 7)

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 7 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 8)

ARTICOLO 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003, sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa

del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 8 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 9)

ARTICOLO 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 9 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 10)

ARTICOLO 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, è fissato in 95 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base

delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 10 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 11)

ARTICOLO 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 11 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 12)

ARTICOLO 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui,

competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 13 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 13)

ARTICOLO 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno

finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 14 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 14)

ARTICOLO 15 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri

decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base « Prelievi e trapianti di organi e tessuti » di pertinenza del centro di responsabilità « Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa, è

autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area » dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità « Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003.

[Per le modifiche apportate alla Tabella n. 15 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 3201-bis) e la Seconda Nota di variazioni (stampato n. 3201-ter)].

(A.C. 3201-B – Sezione 15)

ARTICOLO 16 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 669.985.602.773 in termini di competenza ed in euro 690.599.338.642 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.

(A.C. 3201-B – Sezione 16)

ARTICOLO 17 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale rias-

suntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.

(Per le modifiche ai quadri generali riassuntivi si vedano le pagine 77 e seguenti dello stampato n. 3201-B).

(A.C. 3201-B – Sezione 17)

ARTICOLO 18 E TABELLE A E B NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le

integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni compe-

tenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche — compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni — il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le

spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a

carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con

evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Gli allegati 1 e 2 sono stati approvati dal Senato nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 3201) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3201-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 3201-ter).

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2003 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi su mutui » (cap. 2256 e 2263);

Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.1.2.7 « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.1.2.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753); 4.1.7.1 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 3100);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4015);

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322);

Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e

finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501);

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 8090);

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap. 7841);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7341);

Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 « Fondo unico da ripartire — investimenti università e ricerca » (cap. 7000);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7200).

(A.C. 3201-B — Sezione 18)

ARTICOLO 19 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Per le modifiche si vedano le pagine 109 e 110 dello stampato n. 3201-B).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (APPROVATO DALLA CAMERA
E MODIFICATO DAL SENATO) (3200-BIS-B)**

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. I lavoratori dipendenti e autonomi che non usufruiscono delle disposizioni in materia di concordato di cui al Capo II della presente legge, e ai quali non sia stato notificato negli anni precedenti processo verbale di contestazione con esito positivo, possono vantare, previa presentazione all'Ufficio delle entrate competente per territorio della documentazione necessaria, un credito di imposta pari al 50 per cento delle imposte sul reddito pagate negli ultimi tre anni, per un importo annuo non superiore ad euro 2.500. Detto credito di imposta è aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte degli introiti conseguenti alla applicazione delle norme di cui al Capo II della presente legge.

2. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data *fino alla fine del comma con le seguenti:* ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti

delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dalla Lega delle autonomie locali. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri, relativa alle informazioni a qualsiasi titolo riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle regioni, all'ANCI, all'UPI e alla Lega delle autonomie locali. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

3. 3. Morgando, Stradiotto.

Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziar-

ria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2001 n. 7, ovvero presentato rapporto dalla Guardia di Finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 39. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai contribuenti che per gli anni di imposta dal 1997 al 2002 risultino essere in regola con tutti i versamenti derivanti da obblighi di natura tributaria è riconosciuta una detrazione di imposta per la dichiarazione dei redditi per il 2003 pari al 30 per cento dell'importo versato nel 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

8. 43. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion.

Al comma 1 lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.

20. 1. Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 10, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente:

sopprimere le parole da: , ad esclusione delle navi fino alla fine del comma;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.

10-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione

totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:

a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;

b) al conseguimento, entro ventiquattro mesi, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.

10-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

10-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli *standard* di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi l'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale, l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aeroporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali e internazionali vigenti.

10-septies. Gli introiti di cui alla lettera a) del comma 10-quater vanno a compensare gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.

21. 14. Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 60 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

10-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.

10-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. Le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:

a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 6 per cento del canone annuo dovuto per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;

b) al conseguimento, entro ventiquattro mesi, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.

10-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

10-sexies. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli *standard* di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro sei mesi l'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale, l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aer-

roporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali e internazionali vigenti.

10-septies. Gli introiti di cui alla lettera *a)* del comma 10-*quater* vanno a compensare gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10.

21. 15. Duca, Raffaldini, Pasetto, Di Gioia, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzaello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

(Limitatamente alla parte consequenziale aggiuntiva di commi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, in materia di tasse sulle concessioni governative, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

21. 18. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i soggetti di età inferiore a 32 anni che iniziano l'attività di artigianato o di esercenti attività commerciale o di servizi, e di soggetti di età superiore a 45 anni sottoposti a provvedimenti di cassa integrazione guadagna o di mobilità, che vengono iscritti per la prima volta alle rispettive gestioni previdenziali, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, dello sgravio del 50 per cento dell'aliquota vigente.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

38.1. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 8, seconda comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive

modificazioni, le parole dieci anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo

38. 6. Cordini, Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 80.21 Grignaffini ed altri

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 3)

ARTICOLO 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL
SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: « al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis »;

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. *(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione)* – 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del cre-

dito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali »;

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
- d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
- e) oltre 70.000 euro, 45 per cento »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro »;

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (Altre detrazioni). — 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro ».

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « i corrispondenti scaglioni annui di reddito » sono inserite le seguenti: « , al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico, ».

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2002 » e: « 30 giugno 2003 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 » e: « 30 giugno 2004 »; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2003 ».

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti ».

9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito ».

13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

ART. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 1, lettera d), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 1. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 2, lettera f), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire la parola: 46.700 con la seguente: 47.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 2. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 13, comma 3, lettere a) e b), sostituire la parola: 29.400 con la seguente: 30.000.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettere b) e c), sostituire la parola: 31.000 con la seguente: 31.500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 3. Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000;

sostituire il terzo periodo con il seguente: La detrazione fiscale prevista dal presente comma compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2005 per gli interventi relativi all'installazione negli edifici di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili d'energia e per quelli comunque riferiti al risparmio e all'efficienza energetica, per una quota pari al 51 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo; la medesima detrazione compete per gli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antisismica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie degli interventi ammessi alla detrazione del 51 per cento.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.» Gli interventi di cui al comma 5 per i quali compete la detrazione fiscale del 51 per cento, fino alla data del 31 dicembre 2005, sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento

2. 4. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli, Lion.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 80.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

2. 5. Morgando.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 77.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 6. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Quartiani, Ruggia.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 7. Vigni, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 75.000.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- **2. 8.** Benvenuto, Vigni, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Agostini, Nicola Rossi, Morgando, De Franciscis, Boccia.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ◦ **2. 9.** Vigni, Grandi, Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 5, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- ◦ **2. 10.** Pistone, Maura Cossutta.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 55.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 2. 11.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 48.000 con la seguente: 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 2. 12.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: e a 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: cinque e.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 2. 13.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- **2. 14.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 settembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **2. 15.** Morgando.

Sopprimere il comma 7.

- *2. 16.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 7.

- *2. 17.** Bellillo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 7.

***2. 18.** Villetti, Boselli, Intini, Buemi..

Sopprimere il comma 7.

***2. 19.** Russo Spina, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 20. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 11, dopo le parole: lavoro dipendente aggiungere le seguenti: e da pensione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: non concorrono a formare il reddito complessivo.

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole: 300 euro con le seguenti: 600 euro.

all'articolo 9, comma 3, lettera a), sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.

2. 21. Benvenuto.

Al comma 11, sopprimere le parole: in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 22. Benvenuto.

Al comma 11, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono pre-

stazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **2. 23.** Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.

Al comma 11, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma con le seguenti: sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

◦ **2. 25.** Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 25.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 26. Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Gasperoni, Bielli, Mazzarello, Pinotti.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 27. Gambini, Gasperoni, Bielli, Mazzarello, Benvenuto, Burlando, Pinotti.

Al comma 11, sostituire le parole: 8.000 euro con le seguenti: 12.000 euro.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 28. Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

2. 29. Morgando, Michele Ventura, Pistone, Villetti, Lion, Cusumano, Gambini, Benvenuto.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa è prevista una deduzione forfettaria per spese di produzione del reddito pari al 6 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 31. Grandi, Benvenuto Pistone.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per i lavoratori a contratto di collaborazione coordinata e continuativa è prevista una deduzione forfettaria per spese di produzione del reddito pari al 6 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

2. 32. Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. I lavoratori dipendenti e autonomi che non usufruiscono delle disposizioni in materia di concordato di cui al Capo II della presente legge, e ai quali non sia stato notificato negli anni precedenti processo verbale di contestazione con esito positivo, possono vantare, previa presentazione all'Ufficio delle entrate competente per territorio della documentazione necessaria, un credito di imposta pari al 50 per cento delle imposte sul reddito pagate negli ultimi tre anni, per un importo annuo non superiore ad euro 2.500. Detto credito di imposta è aumentato del 20 per cento per ogni persona a carico. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo di parte degli introiti conseguenti alla applicazione delle norme di cui al Capo II della presente legge.

2. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis-B – Sezione 4)

ARTICOLO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e

in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede

legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi com-

prese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: indicare al Governo con la seguente: definire.

Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: propone con la seguente: definisce.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **3. 1.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: indicare al Governo con la seguente: definire.

Conseguentemente, alla medesima lettera, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: propone con la seguente: definisce.

- **3. 2.** Grandi.

Al comma 1, lettera b), nono periodo, sopprimere le parole da: Il Ministero fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ◦ **3. 4.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), nono periodo, sopprimere le parole da: Il Ministero fino alla fine del comma.

- ◦ **3. 5.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, sostituire le parole da: con decorrenza dalla data fino alla fine del comma con le seguenti: ed è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza pubblica. A questo è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei Presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dalla Lega delle autonomie locali. L'Osservatorio ha il compito di monitorare anche l'andamento della finanza decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla Conferenza unificata proposte per la definizione e gestione del patto di stabilità interno. La documentazione indirizzata ai Ministeri, relativa alle informazioni a qualsiasi titolo riferite alla finanza decentrata e proveniente, in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve tempestivamente essere assegnata all'Osservatorio, il quale a sua volta deve trasmetterla alle regioni, all'ANCI, all'UPI e alla Lega delle autonomie locali. La trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in Osservatorio per la finanza pubblica è attuata secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 3. 3.** Morgando, Stradiotto.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **3. 6.** Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 2.

- **3. 7.** Grandi, Benvenuto.

(A.C. 3200-bis-B — Sezione 5)**ARTICOLO 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuiti fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse;

b) all'articolo 10-*bis*, comma 1, secondo periodo, le parole: « attribuite fino al 31 dicembre 1999 » sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro »;

2) alla lettera *b)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori » sono sostituite dalle seguenti: « alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori »;

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91 »;

e) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare »;

f) al comma 4-ter, le parole: « di cui al comma 4-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1 ».

3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente:

« 2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa

- 5. 1. Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Patria.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- 5. 2. Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Raffaldini, Duca, Mazzarello, Adduce, Albonetti, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- 5. 3. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3200-bis-B - Sezione 6)

ARTICOLO 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione).

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i

soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle me-

desime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno ommesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

d) nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.

5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli

importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti

sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la defini-

zione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni, previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle

entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ottobre 2002 con le seguenti: dicembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

7. 1. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.164.569 euro con le seguenti: 1.000.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

7. 2. Grandi, Benvenuto.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: , di cui il contribuente ha formale conoscenza.

◦ **7. 7. Benvenuto, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.**

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: , di cui il contribuente ha formale conoscenza.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **7. 8.** Morgando, Michele Ventura, Villetti, Lion, Pistone, Cusumano, Pinza.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero risulta presentato rapporto dalla Guardia di finanza o essere stata avviata l'azione penale.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 3.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 600 euro con le seguenti: all'intero ammontare dovuto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 9.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 600 euro con le seguenti: a 1.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 10.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 1500 euro con le seguenti: all'intero ammontare dovuto.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 11.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: a 1.500 euro con le seguenti: a 3.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 12.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: all'imposta dovuta maggiorata dell'interesse legale senza sanzioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 6.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: all'imposta dovuta senza interessi o sanzioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 5.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, sesto periodo, sostituire le parole: a 300 euro con le seguenti: a 500 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 4.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, ottavo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

- 7. 13.** Grandi, Benvenuto.

Al comma 5, ottavo periodo, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

7. 14. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere i commi 7, 10 e 16.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.

7. 16. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

7. 15. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 16.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

7. 17. Benvenuto, Gambini, Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Olivieri, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco, Grandi.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Compensazione n. 1

All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2

All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 440.000;

2004: — 440.000;

2005: — 440.000.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Compensazione n. 5

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Compensazione n. 1

All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2

All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 440.000;

2004: — 440.000;

2005: — 440.000.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Compensazione n. 5

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
MISTO-COMUNISTI ITALIANI**

All'articolo 93, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

a) rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

voce: Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525 / p):

2003: — 10.800

2004: — 10.800

2005: — 10.800

voce: Legge n. 468 del 1978 « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » - Art. 9 *ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003):

2003: — 25.000

2004: — 25.000

2005: — 25.000

b) rubrica: Ministero della difesa, *voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 22, comma 1, agenzie industrie difesa (31.1.2.1 Agenzia industrie difesa cap. 4761):

2003: — 75

2004: — 75

2005: — 75

Compensazione n. 1

All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: euro 150 con le seguenti: euro 200;

b) alla lettera b), sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: quindici per cento.

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis (Misure contro l'elusione e l'evasione fiscale)

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti o negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alle fattispecie elusive l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento tributario previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti, atti e negozi giuridici posti in essere successivamente al 30 giugno 1996.

5. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: « delle persone fisiche » sono soppresse;

b) nel secondo comma, le parole: « dalle persone fisiche » fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: « ; gli Uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43. »;

c) nel terzo comma, le parole: « dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse;

d) nel quarto comma le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni »;

e) dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: « Una quota pari a due terzi delle maggiori imposte riscosse in via definitiva, derivanti dalle proposte di aumento degli imponibili, è attribuita al comune che ha deliberato le proposte stesse; con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma ».

6. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato » sono sostituite dalle seguenti: « è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, tra i comuni ricompresi nel distretto territoriale dell'ufficio, ».

7. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il centro informativo delle imposte dirette forma annualmente, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presenta-

zione delle dichiarazioni dei redditi, ai comuni ed agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

1) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo, al lordo e al netto degli oneri deducibili;

2) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.« ;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il Ministro dell'Economia può, con proprio decreto, individuare ulteriori elementi da indicare negli elenchi di cui al comma 4. »;

c) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per la durata di novanta giorni dall'avvenuto deposito, è disposta la pubblica affissione degli elenchi stessi presso gli uffici delle imposte ed i comuni interessati e, laddove esistano, anche presso le sedi delle circoscrizioni comunali territorialmente competenti ».

8. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera *c)*, del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deducibili dal reddito complessivo. Gli interventi devono essere posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. La deduzione spetta nella misura del 50 per cento

della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso, proporzionata alla sua quota di possesso, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1999.

9. L'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed il relativo sostenimento delle spese devono essere comprovati da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione.

10. All'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizio aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera a), e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 4 per cento. ».

10. All'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nell'alea, le parole: « pari al 22 per cento » sono sostituite dalle altre: « pari al 34 per cento »;

b) al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente: « e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, per importo complessivamente non superiore a 2.000 euro »;

c) al comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

1) « i-bis) le spese di riparazione relative ad autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonché quelle relative a ciclomotori e motocicli di cilindrata non superiore a 350

centimetri cubici, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro »;

2) « i-ter) i canoni di locazione non finanziaria pagati per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.500 euro ».

d) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f) e i)-bis) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere e), f) e i)-bis), i limiti complessivi ivi stabiliti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tipologie di spese di cui alla lettera e), ammesse al beneficio della detrazione, tra le quali saranno comunque ricomprese le spese sostenute per sussidi didattici e per corsi di recupero, nonché le modalità di documentazione degli oneri da parte dei contribuenti. ».

11. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1[00a7] gennaio 2003.

12. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre alle medesime condizioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria e su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma nonché di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalità previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria,

apporte il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma.».

13. Al comma 6 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti dei soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 4, l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità è revocata quando nello svolgimento dell'attività di assistenza vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni previste da norme legislative e regolamentari in materia tributaria, ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dell'attività di assistenza. ».

14. All'articolo 2403, primo comma, del codice civile e aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Valuta altresì l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e controlla, con metodo a campione, la effettiva applicazione delle medesime. ».

15. Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 7.500 euro »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'ammenda da 10.000 euro a 20.000 euro »;

c) all'articolo 1, comma 3, le parole: « o dell'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'ammenda fino a 6.000 euro »;

d) all'articolo 1, comma 6, le parole: « o con l'ammenda fino a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 6.000 euro », nonché le parole: « con l'ammenda da lire 200.000 a un milione » sono sostituite dalle altre: « con l'ammenda da cento euro a 1.500 euro »;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole: « o con l'ammenda fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 7.500 euro »;

f) all'articolo 2, comma 2, le parole: « o con l'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 9.000 euro »;

g) all'articolo 2, comma 3, le parole: « e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 4.500 euro a 7.500 euro »; nonché le parole: « o dell'ammenda fino a lire sei milioni » sono sostituite dalle altre: « o dell'ammenda fino a 9.000 euro »;

h) all'articolo 3, secondo comma, le parole: « o con l'ammenda fino a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o con l'ammenda fino a 3.000 euro »;

i) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e con la multa da cinque a dieci milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « e con la multa da 7.500 a 15.000 euro »;

l) all'articolo 4, comma 2; le parole: « o della multa fino a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « o della multa fino a 7.500 euro ».

16. L'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è abrogato.

17. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,

che esercitano, in qualsiasi forma, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza dei contribuenti; ».

18. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del Ministro dell'Economia e delle finanze.

19. Il SIS esercita le funzioni indicate all'articolo 12.

20. Il SIS si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

21. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è scelto tra i magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con effettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

22. I componenti, che devono avere un'età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile. Il direttore e i componenti del SIS sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

23. Al SIS sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore

a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

24. L'indirizzo dell'attività del SIS compete al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del SIS, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il Comitato è presieduto dal direttore del SIS o da altro componente da lui delegato.

25. Ai componenti del Comitato con diritto di voto compete un compenso, articolato in una indennità in misura fissa e in un gettone di presenza il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

26. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta per l'espletamento dei compiti di segreteria.

27. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro dell'Economia e delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 14, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, alle banche, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società fiduciarie e agli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 2, 3 luglio 1996, n. 415, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione ine-

rente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *b*). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera *b*);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale prevista all'articolo 13;

g) richiede agli organi dell'Amministrazione finanziaria, civili e militari, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera *c*);

i) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;

l) acquisisce le comunicazioni che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di proce-

dimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità giudiziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

28. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

29. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'Amministrazione finanziaria ancorché non appartenenti a quest'ultima.

30. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

31. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione dell'avviso di procedimento.

32. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 13, si applicano a tutti gli appartenenti al SIS. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, il SIS può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

33. Presso il SIS è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 12.

34. I soggetti di cui al comma 1 debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al SIS i dati e le notizie stabilite con il regolamento di cui all'articolo 14, indicativi della situazione patrimoniale delle disponibilità del nucleo familiare nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

35. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

36. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

37. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 11. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione dei commi 11, 12 e 13.«

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento »;

c) l'articolo 45 è soppresso.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis (Norme di carattere antielusive)

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 ».

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinata non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

Compensazione n. 7

All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A: ridurre del 33 per cento, limitatamente agli anni 2004 e 2005, gli importi delle voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri modificate dal Senato, al netto delle regolazioni debitorie;

b) alla tabella B: ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle voci modificate dal Senato;

c) alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze: *sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - CAP 3003) e ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle restanti rubriche modificate dal Senato;*

d) alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle voci modificate dal Senato.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il

triennio 2003 - 2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

Compensazione n. 11

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16,

comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

Compensazione n. 12

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

Compensazione n. 13

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del

5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI L'ULIVO

All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«*orimulsion*», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.

Compensazione n. 5

All'articolo 21, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

Compensazione n. 6

All'articolo 21, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

Compensazione n. 7

All'articolo 80, sopprimere il comma 60.

Compensazione n. 8

All'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Compensazione n. 9

All'articolo 15, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 32 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Compensazione n. 10

All'articolo 15, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Compensazione n. 11

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 20 euro.

Compensazione n. 12

All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 240.000;

2004: — 188.000;

2005: — 184.000.

Compensazione n. 13

All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

Compensazione n. 14

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

« ART. 94-bis. (Nuove norme in materia di imposizione sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ».

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

« ART. 94-bis. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione e sui superalcolici sono uniformemente incrementate del 50 per cento ».

Compensazione n. 2

All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, articolo 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 448.733;

2004: — 449.676;

2005: — 561.256.

Compensazione n. 5

All'articolo 93, tabella C, ridurre gli importi delle rubriche modificate dal Senato del 15 per cento, fatte salve le spese obbligatorie.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis. 1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004-2005 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria o legislativamente prederminate, sono ridotti del 20 per cento.

2. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 20 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

3. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale è fissato in 25 euro.

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis (Razionalizzazione dell'imposizione sui redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1992, n. 84.

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articolo 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

« ART. 94-bis (Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« *orimulsion* », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000 ».

Compensazione n. 9

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra-Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 2

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Compensazione n. 5

All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato.

Compensazione n. 6

All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 7

All'articolo 93, tabella A, ridurre le voci relative modificate dal Senato, al netto delle regolazioni debitorie, del 92 per cento per il 2003 e dell'85 per cento per gli anni 2004 e 2005.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

ART. 94-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

Compensazione n. 10

